



Comune di Torreglia

Provincia di Padova

regolamento

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera di C.C. n. 60 del 29.10.1998 e
modificato con delibere di C.C. n. 10 del 31.03.2006 e n. 64
del 21.12.2019

SOMMARIO

PARTE I PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE.....	3
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 CONCESSIONI / AUTORIZZAZIONI	3
ART. 3 PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE	3
ART. 4 MODALITÀ PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DI CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI	4
ART. 5 TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	5
ART. 6 RILASCIO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	5
ART. 7 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....	5
ART. 8 PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	5
ART. 9 REVOCA, MODIFICA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE. RINUNCIA.....	6
ART. 10 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE.....	6
ART. 11 RINNOVO DELLA CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	7
ART. 12 ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	7
ART. 13 OCCUPAZIONI D'URGENZA	7
PARTE II -DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE	7
ART. 14 OGGETTO DEL CANONE	7
ART. 15 SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO DEL CANONE	8
ART. 16 DURATA DELLE OCCUPAZIONI.....	8
ART. 17 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	8
ART. 18 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DI TARIFFA BASE.....	9
ART. 19 COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE	9
ART. 20 TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	10
ART. 21 PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RELATIVA SUPERFICIE.	11
ART. 22 CRITERI ORDINARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE	12
FORMULA: $TB \times CE \times MQ / ML$	13
FORMULA: $TB * CE * MQ / ML$	13
ART. 23 CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI.....	13
ART. 24 ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI	13
ART. 25 MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE	15
ART.26 SANZIONI.....	15
ART. 27 ACCERTAMENTO DI PARZIALE O OMESSO PAGAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI.....	16
ART. 28 FUNZIONARIO RESPONSABILE	16
ART. 29 DISCIPLINA TRANSITORIA	17
ART. 30 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	17

PARTE I PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. In particolare, il presente regolamento disciplina:

A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:

- occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sotto stanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati; o occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
- occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
- occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.

B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;

C) agevolazioni speciali;

D) criteri di determinazione del canone;

E) modalità e termini per il pagamento del canone;

F) accertamento e sanzioni e la riscossione anche coattiva;

G) disciplina transitoria.

Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità e l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, che si sottragga all'uso generale della collettività.

Art. 2 Concessioni / Autorizzazioni

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comportino o meno la costruzione di manufatti, sono soggette a concessione/autorizzazione.

2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.

Art. 3 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo

procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 4 Modalità per la richiesta ed il rilascio di concessioni ed autorizzazioni

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/ autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione e più in specifico agli uffici previsti al comma 3 del presente articolo, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La domanda, che va redatta in carta legale, fatta eccezione per quella avanzata dai soggetti di cui all'art.16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
- b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
- c) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
- e) la descrizione particolareggiata dell' opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
- f) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le richieste intese ad ottenere concessioni o autorizzazioni di suolo pubblico devono essere presentate:

- A. per le occupazioni permanenti con chioschi, edicole, distributori carburanti e simili infissi di carattere stabile all'ufficio tecnico;
- B. per i passi carrai e gli accessi pedonali prospicienti le aree di circolazione all'ufficio tecnico;
- C. per le occupazioni del sotto suolo o soprassuolo stradale con condutture e cavi, all'ufficio tecnico;
- D. per le occupazioni permanenti, con manufatti o altre costruzioni di carattere stabile diversi da quelli indicati ai punti precedenti, oppure con tende fisse o retrattili, con cartelli pubblicitari e simili, all'ufficio tecnico;
- E. per le occupazioni temporanee diverse da quelle esercitate con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui al precedente punto c), riguardanti l'esercizio di attività



- commerciali, culturali, ricreative, sportive, e simili, all'Ufficio di Polizia Locale;
- F. per occupazioni temporanee effettuate con steccati, ponteggi e simili, all'ufficio tecnico.

Art. 5 Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 30 dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 6 Rilascio della concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione è rilasciato dal Responsabile del settore corrispondente alla particolare tipologia dell'occupazione previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:

- . marca da bollo
- . deposito cauzionale

(1) Eventualmente richiesto a titolo di garanzia per i danni derivanti dall'occupazione del suolo pubblico.

2. L'entità della cauzione, qualora richiesta, è stabilita di volta in volta dall'ufficio tenuto al rilascio della concessione/autorizzazione, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 90 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art. 7 Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- . la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
- . la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- . gli adempimenti e gli obblighi del concessionario.

Art. 8 Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve dare immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.

Art. 9 Revoca, modifica e decadenza della concessione/autorizzazione. Rinuncia.

1. L'amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione/autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale.
Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
3. La decadenza dalla concessione/autorizzazione si verifica nei seguenti casi:
 - . violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione/autorizzazione o il relativo provvedimento di variazione) ;
 - . violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - . mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
4. Salvo i casi di urgenza, i provvedimenti di revoca o di decadenza devono essere preceduti da contestazione all'interessato con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
5. Col provvedimento di revoca o di decadenza è assegnato al destinatario un congruo termine per la esecuzione di eventuali lavori di sgombero e di ripristino del bene occupato. In caso di inosservanza si procederà d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente utilizzando previamente l'eventuale deposito cauzionale costituito.
6. I provvedimenti di revoca e di decadenza vanno trasmessi in copia all'ufficio ragioneria.
7. Gli atti di cui al presente articolo spettano al responsabile del settore competente.

Art. 10 Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione/autorizzazione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare



non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione/autorizzazione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 4.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 11 Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 4 del regolamento almeno 2 (due) mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 20 (venti) giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.

3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.

4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento.

5.

Art. 12 Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 13 Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione e prova all'amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.

2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 26 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

PARTE II -DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 14 Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione. Sono comunali, ai sensi

dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati, individuati con atti deliberativi G.C. n. 258 del 29.06.1993 (Esecutiva Co.Re.Co. n. 5408 del 9.07.1993) e G.C. n. 84 del 13.03.1995 (Esecutiva Co.Re.Co. n. 2692 del 27.03.1995).

2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sotto stanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

3. Il canone non è applicabile per le occupazioni con balconi, verande, bow- windows e simili infissi di carattere stabile, nonché per le tende solari poste a copertura dei balconi. Non è altresì applicabile alle tipologie di occupazioni di cui al successivo articolo 24.

Art. 15 Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.

2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

Art. 16 Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono computate in misura proporzionale.

Le frazioni di mese sono computate come mese intero indipendentemente dal numero dei giorni.

3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate sempre temporanee.

Art. 17 Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 (due) categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche, già approvato con gli atti deliberativi del Commissario Straordinario n. 87 del 18/05/1994 (Esecutivo Co.Re.Co. n. 3771 del 31.05.1994) e C.C. n. 42 del 27/09/1995 (Esecutiva Co.Re.Co. n. 7377 del 5.10.1995) e così meglio individuate:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA I^CATEGORIA



- a nord da via Tobagi, parte di via San Daniele, via Brig.Costantini, via Giotto, sino al ricongiungimento con via R.Sanzio;
- a est da congiungente tra piazzetta terminale di via R. Sanzio e via Montegrotto, via G. Falcone (Peep 2) parte finale della lottizzazione Miramonti, via Boschette;
- sud di via Boschette e di qui, risalendo dall'incrocio con via Castelletto lato destro, sino all'accesso da Piazza Mercato, Piazza Mercato e via Vittorio Veneto, via Mirabello sino a via Zara;
- ad ovest da Via Zara (compresa) sino a via Mirabello (lato destro); da questa percorrendo via Tommaseo (lato sinistro) sino alla laterale di via Leonardo da Vinci lato sinistro - via Tobagi. Quanto sopra elencato è deducibile visivamente dalla planimetria allegata alla deliberazione di C.C. n. 42 del 27.09.1995.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI APPARTENENTI ALLA II ^CATEGORIA

Tutta la rimanente zona comunale esterna a quella delimitata come sopra.

Art. 18 Determinazione della misura di tariffa base

A. OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

1. Per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, il canone è commisurato alla superficie effettiva per metri quadrati o per metri lineari, a seconda della tipologia di occupazione, ed è graduato nell'ambito delle categorie di cui all'art. 17, in rapporto alle occupazioni medesime; per le occupazioni aventi durata inferiore al giorno la tariffa è comunque determinata su base giornaliera.
2. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte:
 - del 50 per cento per le occupazioni non continuative ma che abbiano carattere ricorrente/periodico, risultante dal provvedimento di concessione (es. posti fissi mercato settimanale).
 - del 50 per cento per le occupazioni continuative di durata superiore a 15 giorni effettivi di occupazione (limitatamente ai giorni eccedenti i 15giorni)
3. la tariffa giornaliera relativa alle occupazioni che non rientrino nelle ipotesi di cui al precedente comma non può essere comunque inferiore ad € 5,00

B. OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1. Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la tariffa annua per metri quadrati e per metri lineari è determinata nella misura annua per metro.

Art. 19 Coefficiente di valutazione economico dell'occupazione

1. Il coefficiente di valutazione del beneficio economico dell'occupazione è il valore attribuito all'attività connessa all'occupazione per il quale va moltiplicata la misura di base di tariffa fissata all'art. 18 del presente regolamento.
2. Il valore di cui al comma 1 è determinato analiticamente nella tabella prevista dal successivo articolo 20.

Art. 20 Tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni/autorizzazioni

OCCUPAZIONI	I" CATEGOR IA	2" CATEG ORIA
Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	0, 4	0,4
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico Passi carrabili	0, 35	0,35
	0, 5	0,5
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1	1
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici	0, 12	0,12
Esercizi produttori agricoli che vendono il loro prodotto		
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0, 2	0,2
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0, 5	0, 5
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0, 2	0, 2
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione	0, 5	0, 5
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei proprietari	0, 5	0, 5
Passi di accesso ad impianti di distributori carburanti	0, 3	0, 3
Cavi condutture ed impianti di aziende erogatrici	0, 5	0, 5
Occupazione con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	0, 35	0, 35
Passi carrabili	0, 5	0, 5
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	1	1
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici	0, 12	0, 12
Esercizi, produttori agricoli che vendono il loro prodotto		
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e	0,	0,



	2	2
divertimenti dello spettacolo viaggiante		
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,	0,
	5	5
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o	0,	0,
Sportive	2	2
Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si	0,	0,
verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante	5	5
Convenzione		
Divieto di sosta indiscriminata imposto dal comune a richiesta dei	0,	0,
Proprietari	5	5
Passi di accesso ad impianti di distributori carburanti	0,	0,
	3	3
Cavi condutture ed impianti di aziende erogatrici	0,	0,
	5	5

Art. 21 Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

A) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

1) Passi carrabili. Definizione

Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura «convenzionale» di ml. 3,00 per i quali dovranno nel caso, corrispondere lo stesso canone dei passi carrabili.

La superficie del passo carrabile è quella effettiva risultante dal relativo atto di concessione, con arrotondamento al metro superiore.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.

Non sono soggetti al canone i passi carrabili per i quali, nelle annualità precedenti all'applicazione dello stesso, sia avvenuta l'affrancazione dalla Tosap.

2) Occupazioni del sotto suolo e del soprassuolo in genere

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con

qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi pubblici e commerciali, poste in essere da privati nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari. Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si tiene conto dello sviluppo forfettario di cui all'articolo 47 del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, ricondotto all'unità di misura sopraindicata.

Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di

riferimento ai fini del canone è data dalle dimensioni dei cartelloni e mezzi medesimi, risultante dall'atto di concessione, per la parte adibita a pubblicità. Non sono computabili i sostegni al suolo. Ove concorrono occupazioni di suolo e occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo il canone va applicato con la tariffa di occupazioni del suolo. Gli spazi soprastanti e sottostanti vengono computati con la relativa tariffa solo per la parte eccedente l'occupazione del suolo.

3) Occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

A) OCCUPAZIONITEMPORANEE:

1) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere

Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi alla lettera A), punto 2), del presente articolo. È tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

2) Occupazioni nei mercati settimanali

Per i mercati settimanali, individuati con atto deliberativo di C.C. n. 21 del 23.04.1982 (Esecutiva Co.Re.Co. n. 23500 del 17 .5 .1982), il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato annualmente ai singoli operatori commerciali.

3) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di I (una) ora. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

4) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc. finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione. Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

Art. 22 Criteri ordinari di determinazione del canone

I. La misura complessiva del canone per le occupazioni permanenti e temporanee è determinata come segue:

A) OCCUPAZIONIPERMANENTI

La misura della tariffa base annua prevista per categoria di importanza per le occupazioni temporanee (TB) di cui all'art. 18 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto va ulteriormente moltiplicato per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari .



FORMULA: TB x CE x MQ /ML

Per le occupazioni permanenti sorte o scadenti in corso d'anno, la misura del canone è quella annuale, come determinata al comma I, lettera A) del presente articolo, rapportata al periodo effettivo con arrotondamento al mese superiore;

B) OCCUPAZIONITEMPORANEE

La tariffa base (TB) prevista a giorno per le categorie di importanza di cui all'art. 18 va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica (CE) di cui alla tabella dell'art. 20. L'importo così ottenuto è moltiplicato per i metri quadrati o lineari.

FORMULA: TB* CE* MQ/ML

2. Dalla misura del canone, come sopra determinato, va detratto l'importo dell'onere eventualmente corrisposto ai sensi dell'art. 26 del nuovo codice della strada, approvato con Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Art. 23 Criteri particolari di determinazione del canone occupazioni realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti divario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, come segue:

- € 0,645 per utente

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a € 516,46. La medesima misura di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

3. Per le occupazioni realizzate dai soggetti di cui al comma 1, nelle annualità successive a quella di istituzione del canone, detto onere è determinato con riferimento alla misura di tariffa minima di € 258,23 per Km per la prima categoria e per la seconda categoria, cui vanno applicati i coefficienti previsti all'art. 20.

4. In ogni caso la misura del canone non può essere inferiore a € 516,46.

Art. 24 Esenzioni ed Agevolazioni

1. Sono esenti dal canone

a) Le occupazioni effettuate dallo stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello stato, da enti pubblici e privati di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione cultura e ricerca scientifica;

b) Le esenzioni indicate alla precedente lettera a) sono applicabili esclusivamente se le

occupazioni sono effettuate direttamente per finalità non commerciali;

c) Sono esenti in ogni caso le occupazioni effettuate da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi o la prestazione di servizi a favore del comune purché non contengano indicazioni di pubblicità, le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

d) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;

e) le seguenti occupazioni occasionali:

- commercio ambulante itinerante con soste fino all'ora

- occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose;

- occupazione di pronto intervento con ponti steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione di durata non superiore a 4 ore;

- occupazioni momentanee, non a fini commerciali, con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili limitatamente alla durata delle medesime occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;

- mestieri girovaghi e mestieri artistici con soste non superiori all'ora;

f) le occupazioni con impianti audio ai servizi pubblici nei casi in cui sia pervenuta al termine della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione della medesima;

g) le occupazioni di aree cimiteriali;

h) gli accessi carrabili e pedonali ed i tombinamenti che migliorino la viabilità e la sicurezza stradale o che favoriscano l'uso a parcheggio pubblico o che possano essere utilizzati per impianti, attrezzature o per altri usi pubblici;

i) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto privato esercitate negli appositi spazi gestiti direttamente dal Comune e da questo appositamente attrezzati;

l) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune;

m) le occupazioni con tende fisse o retrattili;

n) sono inoltre esenti dal pagamento della COSAP tutte le tipologie di occupazione effettuate dalle ONLUS nonché dalle associazioni di volontariato, ancora non riconosciute, che ottengano il patrocinio del Comune;

2. Il canone, inoltre è ridotto:

- per le occupazioni realizzate per finalità politiche ed istituzionali, dell'80%

- per le occupazioni realizzate per finalità culturali, del 50%

- per le occupazioni realizzate per finalità sportive, del 50%

- per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività e giochi dello spettacolo viaggiante, da mestieri girovaghi, ecc. con soste superiori a 1 ora, dell'80%

- per le occupazioni realizzate con accessi carrabili destinati a portatori di handicap, del 70%

- per le occupazioni realizzate in aree di parcheggio relative a concessioni rilasciate a cooperative di

portatori di handicap o di giovani disoccupati, del 70%.

Le superfici eccedenti i mille mq, per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello

spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% fino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

Art. 25 Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone va effettuato, entro il 31 gennaio mediante: versamento diretto alla tesoreria del comune, o su conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, o per il tramite del concessionario previsto dall'art. 52, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 qualora il servizio venga dato in concessione.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
3. Il versamento del canone non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso non superi € 5,16.= per le occupazioni permanenti e € 2,58.= per occupazioni temporanee.
4. Per le occupazioni sia permanenti che temporanee con canone d'importo complessivo superiore a € 258,23.= è consentito il pagamento in 4 rate scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, sempreché la scadenza della concessione o dell'autorizzazione sia successiva ai termini di scadenza sopra indicati.
5. Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non 'risulti eseguito. La sospensione è disposta dall'ufficio competente al rilascio di tali atti ai sensi dell'art.4 del presente regolamento.
6. Per importi superiori a € 258,23 il pagamento del canone dovuto sia per le occupazioni permanenti che temporanee, può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 (quattro) rate di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di aprile giugno settembre e novembre.

ART.26 Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone, o delle rate di pagamento, si applica la sanzione pari al 30% della somma dovuta, oltre gli interessi legali.
2. Per omesso pagamento deve intendersi l'inadempimento protratto oltre i 45 giorni decorrenti dalla scadenza prevista, sia che si tratti di occupazione permanente che temporanea.
3. Se il pagamento viene effettuato nei limiti di 30 giorni dalla scadenza prevista, si applica la sanzione pari al 10% del dovuto.
4. Le violazioni alle norme del presente regolamento, fatta eccezione di quelle abusive, sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa di Euro150.
5. Qualora le violazioni di cui al comma 4 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
6. Alle occupazioni considerate abusive si applica una sanzione amministrativa pari al

canone maggiorato del 50% per le occupazioni permanenti, mentre per le occupazioni temporanee si applica la sanzione amministrativa di €. 200,00, oltre al canone, fino a 30 giorni di occupazione abusiva e di €. 400,00 più rispettivo canone oltre i 30 giorni. Il calcolo dei giorni determinanti la sanzione verranno conteggiati partendo dalla data di scadenza o dalla data di revoca dell'atto di concessione o in mancanza di quest'ultimo dal momento della contestazione dell'occupazione abusiva. Le sanzioni, sia in materia di occupazioni abusive permanenti che temporanee, comminate con verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale notificato al contravventore a seguito

del verbale di ispezione, dovranno essere versate entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso con l'obbligo di provvedere all'immediato ripristino dei luoghi, in caso di inadempimento provvede l'Ente proprietario a spese del trasgressore. Il pagamento della sanzione non sana comunque l'irregolarità dell'occupazione.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

ART. 27 Accertamento di parziale o omesso pagamento, riscossione coattiva, rimborsi.

1. Il responsabile del procedimento controlla i pagamenti effettuati verificandone la congruenza con il provvedimento di concessione rilasciato, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone immediata comunicazione all'interessato. Nella comunicazione devono essere indicate le modalità ed i termini per la regolarizzazione dei pagamenti.

2. L'amministrazione provvede, in caso di parziale o omesso pagamento, alla notifica, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi, con invito ad adempiere entro 30 giorni dalla data di ricevimento e, in caso di inadempienza si provvederà ad emettere il verbale di contestazione aumentato delle spese postali. Decorso inutilmente i 60 giorni, l'ufficio provvede ad informare del mancato pagamento il dirigente che ha rilasciato la concessione, al fine dell'avvio del procedimento di revoca della stessa. Non si dà luogo a procedere nell'ipotesi in cui la cifra complessiva da recuperare, escluso le spese di notifica, sia inferiore a Euro 5,00.

3. La riscossione coattiva del canone è effettuata, ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs.

n. 446/97, con le modalità previste nella convenzione per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali ed assimilate di cui alla deliberazione della G.M. n. 715 del 1.12.1997.

L'iscrizione a ruolo coattivo deve avvenire entro tre anni dall'avvenuta notifica dell'atto di contestazione.

4. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'amministrazione, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di anni 3 (tre) dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

5. Sull'istanza di rimborso il Responsabile del Servizio provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai soggetti obbligati al pagamento del canone spettano gli interessi di mora, vigenti tempo per tempo, dalla data della richiesta di rimborso.

Art. 28 Funzionario responsabile

1. Il Responsabile preposto all'ufficio competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti,



compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. È in facoltà del Responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

Art. 29 Disciplina transitoria

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono automaticamente rinnovate fatta salva disdetta presentata dal titolare, sempreché le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.

2. Il pagamento del canone, previa relativa liquidazione da parte dell'ufficio competente, costituisce implicita conferma dei predetti provvedimenti.

Art. 30 Entrata in vigore del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 1999.

Conformemente all'art. 51 comma 2 lett. a) del d.lgs. 446/97 che dispone l'abolizione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, è abrogato, con pari decorrenza il regolamento comunale per l'applicazione di tale tributo, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 86 del 18.04.1994 (Esecutiva Co.Re.Co. n. 3770 del 31.05.1994).